



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 20 novembre 2012, n. 62

Aggiornamento per modifica non sostanziale della D.D. n. 40 del 05/07/2012 - Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata a "BUZZI UNICEM SpA" - con stabilimento in Via Andria n. 63, Comune di Barletta (BAT) - per l'impianto con codice attività IPPC 3.1 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi.

L'anno 2012 addì 20 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del

03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006".

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29 - nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- nella Determinazione Dirigenziale n. 40 del 5 luglio 2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale a pag. 70 cap. 18 "Prescrizioni generali" si prescriveva al Gestore di "realizzare la modifica impiantistica proposta (prolungamento del condotto del precalcinatore) del forno di cottura del clinker entro l'anno 2013 al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni indicate al capitolo 9 della presente autorizzazione, previa attivazione del procedimento ai sensi della DGR 648/2011";
- nella stessa Determinazione Dirigenziale al cap. 9 "Emissioni atmosferiche" venivano prescritti al Gestore per il punto di emissione E12 (Linea di cottura clinker) valori limite di emissione per i parametri NO2 e CO più restrittivi a partire dal 1 Ottobre 2013, quale data prevista dal Gestore per la messa a regime della modifica impiantistica al precalcinatore.

Preso atto che in occasione delle Conferenze di Servizi nei giorni del 12/04/2012 e 22/05/2012 tenutesi nell'ambito del procedimento di AIA, tutti gli Enti presenti hanno valutato positivamente la modifica proposta dal Gestore quale condizione necessaria per garantire il rispetto dei valori limiti di emissione per i parametri NO2 e CO.

Vista la nota prot. n. 94/2012 del 29 Agosto 2012, acquisita dall'Ufficio con nota prot. n. 3014 del 06/09/2012, con la quale il Gestore comunicava la modifica non sostanziale ai sensi della DGR n. 648 del 5 aprile 2011, relativa al prolungamento del condotto del precalcinatore del forno di cottura del Clinker, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni indicate al capitolo 9 della Determina Dirigenziale n. 40 del 5 luglio 2012.

Vista la nota al prot. n. 3096 del 13/09/2012 con la quale l'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti, in riscontro alla nota sopra richiamata, invitava il Gestore a regolarizzare la comunicazione secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 648 del 05/07/2011 così come peraltro indicato nella D.D. n. 40 del 5 luglio 2012.

Vista la nota, prot. n. 36/12 del 27/09/2012 ed acquisita dall'Ufficio al prot. n. 3384 del 11/10/2012, con la quale il Gestore ha comunicato "ai sensi dell'art. 29 - decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011 che verrà realizzato l'intervento di prolungamento del condotto del precalcinatore del forno di cottura clinker, così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali allegati", con allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica: "cementeria di Barletta Reparto forno - Modifica Precalcinatore - Relazione tecnica";
- Prospetti e sezioni: Tavola Unica Tavola BA - D- I- 0018;
- Descrizione intervento: "Descrizione sintetica della modifica proposta".

Visti gli allegati alla nota sopra richiamata, nei quali viene descritta la modifica prevista al precalcinatore, consistente nell'allungamento dello stesso, con conseguente aumento di volume. In particolare il volume del precalcinatore passerebbe dagli attuali 513 m³ a 999 m³; tale modifica consentirebbe di aumentare il tempo di ritenzione dei gas esausti nella zona di precalcinatore dagli

attuali 2.34 sec a 4.56 sec, con conseguente riduzione soprattutto della formazione/emissione di CO.

Vista la nota di cui al prot. n. 3447 del 16/10/2012 con la quale l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva alla Provincia di BAT di far pervenire, nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, il necessario parere in materia di disciplina VIA.

Visto il parere endoprocedimentale della Provincia di BAT, ai sensi della DGR 648/2011, reso con nota al prot. n. 67442 del 19/11/2012 e successiva rettifica nota prot. n. 67520 del 19/11/2012, acquisita con nota al prot. n. 3938 del 20/11/2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, in cui si esprime che "l'intervento proposto non costituisce una modifica sostanziale al provvedimento di compatibilità ambientale Provinciale n. 55/08.09.2011. Pertanto si prescrive che in fase di esecuzione delle opere il proponente provveda a:

- Limitare e, comunque confinare, le emissioni polverulente derivanti dai lavori di demolizione delle solette esistenti;
- Limitare al massimo le emissioni sonore, contenendole nei limiti di legge, anche con l'ausilio di apposite panne antirumore,
- Programmare gli eventuali trasposti eccezionali che dovessero rendersi necessari in orari notturni, allo scopo di non creare congestionamento nel normale traffico urbano."

La modifica risulta quindi di carattere non sostanziale in quanto:

- costituisce attuazione di una prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tenuto conto che l'esercizio dell'impianto "Buzzi Unicem SpA" con stabilimento in Via Andria n.63, Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6, Comune di Casale Monferrato (AL) è già autorizzato con D.D. n. 40 del 5 Luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, la seguente modifica:
Prolungamento del condotto del precalcinatore del forno di cottura del clinker

di stabilire che:

- il Gestore dovrà dare attuazione a quanto indicato nella nota della Provincia di BAT reso con nota al prot. n. 67442 del 19/11/2012 e successiva rettifica nota al prot. n. 67520 del 19/11/2012;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- il presente provvedimento aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 40 del 05 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "BUZZI UNICEM SpA" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 40 del 05 Luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale;
- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica non sostanziale rilasciata, ai sensi dell'art. 29 - octies del DLgs n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 40 del 05 Luglio 2012 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "BUZZI UNICEM SpA" con stabilimento in Via Andria n.63 Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6 Comune di Casale Monferrato (AL) 15033.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri
